TESTO UNICO RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI

Art. 4

Legge 23 giugno 1854, n. 1731, articoli 2 e 6; R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, art. 10; legge 15 dicembre 1930, n. 1696, art. 2

Le leggi devono portare, nelle fitte, oltre la data, la firma del Re Imperatore e la controfirma del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Esse debbono, inoltre, essere controfirmate dai Ministri proponenti.

I decreti devono portare, nella fine, oltre la data e la firma del Re Imperatore, la controfirma dei Ministri proponenti e qualora sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei Ministri, devono essere controfirmati anche dal Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Versione in vigore dal 23 maggio 1939, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti
Estremi	Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-la-promulgazione-e-pubblicazione-delle-leggi/art-4-legge-23-giugno-1854-n-1731-articoli-2-e-6-r-decreto-14-novembre-1901/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it